



Provincia di Benevento

PROVINCIA DI BENEVENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL.

Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di S. GIORGIO DEL SANNIO

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, Decreto legislativo n. 50 del 2016.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E
RACCOLTA DIFFERENZIATA SISTEMA "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI URBANI
CIG 6904635D0A**

FAQ

AGGIORNATE ALLA DATA DEL 02/01/2017

QUESITO N. 1

A seguito della lettura del disciplinare di gara emergono alcune anomalie rispetto a quanto sancito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici che sancisce la proporzionalità dei requisiti richiesti in funzione della natura dell'appalto e l'ammissibilità alla massima partecipazione degli operatori economici agli appalti pubblici. A tal fine siamo a sottoporvi i seguenti quesiti:

Quesito n. 1.1

Trova applicazione l'art.6 del C.C.N.L fise ambiente? Qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc...;

Quesito n. 1.2

La proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane a carico dell'operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?

Quesito n. 1.3

I rifiuti solidi urbani dove vengono conferiti?

Quesito n. 1.4

Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?

Quesito n. 1.5

Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta

Quesito n. 1.6

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto l'iscrizione dell'albo gestori ambientali

Premesso:

- nel Parere dell'Anac n. 221 del 22 dicembre 2015, una Società cooperativa, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento dei "servizi di igiene urbana", ha contestato il provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori rifiuti, sostenendone l'illegittimità stante il fatto che tale iscrizione ha natura di requisito di esecuzione e non di partecipazione. L'Anac ritiene che l'esclusione disposta nei confronti della Società cooperativa per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali non sia legittima in quanto tale iscrizione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/06, "dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione (cfr. Parere n. 152 del 9 settembre 2015; nonché Parere n. AG 7-09 del 23 aprile 2009 e Parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010).
- L'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali, differentemente dall'attestazione SOA, che costituisce un requisito oggettivo cedibile ed acquisibile mediante avvalimento, è previsto dall'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152-2006, il quale prevede che "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi".

Visto quanto ascripto in premessa si chiede se:

- 1) E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali visto al momento della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio visto che detta iscrizione è requisito di esecuzione.

Quesito n. 1.7. Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura cui all'oggetto la presentazione di due referenze bancarie

Premesso

- Che gli istituti di credito non sono obbligati a rilasciare le referenze bancarie visto la mancanza di una normativa legislativa in merito al rilascio delle referenze bancarie
- che visto la crisi economica non tutti gli operatori hanno due istituti di credito con cui intrattengono rapporti commerciali ne tantomeno vi è l'obbligatorietà legislativa
- che l'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 è relativo ai mezzi di prova di dimostrazione dei requisiti, attraverso vari modi
- che nell'allegato XVII parte I sancisce lett. A non risulta esservi iscritto l'obbligatorietà di due referenze bancarie ma cita dichiarazioni bancarie la cui interpretazione è soggettiva si chiede se:
- E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarando di rapporti con un unico istituto bancario e pertanto presentare una sola referenza bancaria
- E' possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto sostituendo le referenze bancarie attraverso l'avvalimento dei bilanci ed il fatturato globale di un altro soggetto economico
- Un neo operatore economico cha ha meno di tre anni di attività come si deve comportare in merito ai fini della partecipazione alle procedure di gara

Quesito n. 1.8

Premesso

Secondo quanto ascripto dall'art.24 del capitolato speciale d'appalto non è ammesso il sub appalto contrariamente a quanto sancito dal D.Lgs 50/2016 art.105 considerato che l'ANAC ha considerato illegittimi i bandi che non prevedono il sub-appalto.

Pertanto si chiede secondo quale norma il bando non prevede il subappalto.

RISPOSTE

Risposta 1.1

I dati relativi al personale saranno resi noti, in tempi brevi, non appena acquisiti dal gestore uscente.

Risposta 1.2

Si rimanda all'art. 10 del capitolato speciale d'appalto.

Risposta 1.3

Si rimanda all'art. 10 del capitolato speciale d'appalto.

Risposta 1.4

Con riferimento ai mezzi attualmente utilizzati si precisa che, in ogni caso, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di espletare il servizio con i mezzi necessari al rispetto dei tempi e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e agli atti tecnici posti a base di gara.

Risposta 1.5)

In merito alla determinazione dell'importo a base di gara, si vedano gli allegati dalla lettera a) alla lettera f) (Titolo IV "Allegati") al capitolato speciale d'appalto e l'elaborato "Analisi costi ed elenco prezzi" pubblicati sul sito internet della Stazione Unica appaltante e dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Risposta 1.6)

In merito all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali si precisa che, secondo quanto enunciato nel Parere ANAC n. 221 del 22 dicembre 2015, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006. Resta l'obbligo per i concorrenti, prima della stipulazione del contratto o, in ogni caso, al momento della consegna del servizio nelle more della stipulazione del contratto, di dimostrare il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a pena di revoca dell'aggiudicazione.

Risposta 1.7)

In merito alle referenze bancarie si precisa che il bando di gara di gara non richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto la presentazione di referenze bancarie.

In merito alla partecipazione alla gara di un operatore economico che ha meno di tre anni di attività, si precisa che lo stesso, in ogni caso, dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio, Iscrizione all'Albo dei gestori Ambientali con le precisazioni di cui alla lettera e), abilitazione di cui all'art. 1 L. n. 82/94 per attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione) nonché delle certificazioni del sistema di qualità aziendale richieste dal bando di gara. Con riferimento al requisito di capacità economico finanziaria (fatturato nel triennio) e a quello di capacità tecnica e professionale di cui al punto III.2.3., lettera a) del bando di gara si precisa che l'operatore economico può provare la propria

capacità mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante che sarà oggetto di valutazione in sede di gara.

Risposta 1.8

In merito al divieto di subappalto, si precisa che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 2016 è facoltà dei soggetti affidatari dei contratti l'affidamento delle prestazioni in subappalto solo qualora, tra l'altro, tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara. In materia di subappalto, l'ANAC (cfr. parere ANAC, n. 60 del 23/04/2016) ha stabilito che la Stazione Appaltante può porre limiti all'utilizzo del subappalto, così come avviene per i requisiti di partecipazione e può essere consentito alle Stazioni Appaltanti di negare il subappalto, al fine di garantirsi il diretto controllo dei requisiti prestazionali dell'impresa aggiudicataria. *“Una diversa ricostruzione non può derivare dalle norme comunitarie che, se garantiscono il principio della massima partecipazione, affidano, altresì, ampia discrezionalità nella predisposizione dei bandi di gara”* (parere ANAC, n. 60 del 23/04/2016)

Il Responsabile Servizio
Appalti della Provincia di Benevento
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile della Stazione Appaltante
Responsabile di Servizio
P.O. con delega dirigenziale
Michelantonio Panarese